



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 01/07/2021

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. PUGLIA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022

A distanza di un anno e mezzo dall'inizio di quel ciclone chiamato Covid-19, che ha improvvisamente fatto vacillare tutte le nostre certezze, rieccoci a parlare di un nuovo inizio. Il principio di una stagione sportiva, che (ci auguriamo!) possa finalmente riaccendere definitivamente la passione per il nostro amato calcio. Il blocco dei campionati dilettantistici e giovanili seguito dalla ripartenza di quelli c.d. "apicali", ha caratterizzato la s.s. 2020/2021, culminata con le vittorie conquistate sul campo da POL.D. VIRTUS MATINO (Eccellenza Maschile), A.S.D. FESCA BARI (Eccellenza Femminile), A.S.D. DREAM TEAM PALO DEL COLLE (Calcio a Cinque Maschile - Serie C1) e A.S.D. NOX MOLFETTA (Calcio a Cinque Femminile - Serie C). A queste Società vanno le congratulazioni del Comitato Regionale per essere riuscite a chiudere in maniera brillante un'altra stagione disastrosa a causa dell'emergenza sanitaria globale.

A dire il vero, però, i meriti per essere riusciti a portare a termine la s.s. 2020/2021 vanno suddivisi equamente fra tutte le Società iscritte ai campionati considerati dal CONI di "preminente interesse nazionale", perché, barcamenandosi con sacrificio, disponibilità e passione, hanno osservato scrupolosamente tutte le rigide disposizioni contenute nei protocolli FIGC per la ripresa dell'attività ufficiale, riuscendo a restituire dignità ad una disciplina colpita nel profondo dall'evoluzione della pandemia. Fortunatamente, già da un po' di tempo, lo stato di emergenza epidemiologica è migliorato a tal punto da consentirci di terminare la vecchia stagione sportiva con il pubblico sugli spalti. Domenica scorsa, a Francavilla Fontana, il successo della Virtus Matino nella finale di Eccellenza contro l'Audace Barletta, è stato trasmesso in diretta TV su Antenna Sud, ma sugli spalti dello stadio comunale "Giovanni Paolo II" abbiamo assistito ad un'autentica festa.

Per tutti i nostri tesserati, uscire dall'emergenza significa tornare a respirare dopo una lunga apnea. In molti mi chiedono se il calcio pugliese potrà ripartire con rinnovato slancio dopo tutto questo trambusto. Bene, stavolta io credo davvero che sia possibile. Abbiamo reagito alle avversità remando tutti dalla stessa parte: Dirigenti, Calciatori, Allenatori, Arbitri e Addetti ai lavori. Tutti hanno mostrato grande entusiasmo, un sentimento che mi consente di vedere la luce in fondo al tunnel proprio in occasione dell'inizio della stagione sportiva 2021/2022.

Inizia dunque un nuovo capitolo del calcio dilettantistico e giovanile pugliese, con la concreta speranza che il Covid-19 possa essere soltanto un brutto ricordo appartenente al nostro passato. In questo senso, sono convinto che la campagna vaccinale possa dare ottimi risultati, permettendoci finalmente di pianificare l'attività ufficiale senza interruzioni e con qualche piacevole novità che anticiperemo attraverso i nostri canali ufficiali: sito internet (www.lndpuglia.it) e pagina Facebook (LND Puglia).

Per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani, il Consiglio Direttivo ha confermato il blocco delle annate: anche in questa stagione sportiva sarà possibile utilizzare due giocatori nati dopo il 1° gennaio 2001 e un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2002 in Eccellenza e Promozione. Per ciò che concerne invece i campionati regionali di Prima e Seconda Categoria, il Direttivo ha deliberato di utilizzare un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2000 in linea con quanto previsto per la Coppa Puglia. Nessun obbligo invece per il Campionato Regionale di Terza Categoria.

Per ciò che concerne il Settore Giovanile, stiamo pensando ad una rivisitazione del nuovo format sulla base dell'esperienza acquisita con l'organizzazione della Coppa Puglia Under 15 e Under 17, un torneo ufficiale ma "amichevole" senza vincoli né paletti per nessuna Società iscritta. È stato un esperimento positivo che ci ha permesso di sperimentare qualcosa di nuovo. Si tratta senza dubbio di un'esperienza da ripetere con i giusti accorgimenti, utilizzandola peraltro come spunto per fare in modo che i nostri giovani tesserati possano disputare gare ufficiali per tutto l'arco della stagione, senza più fermarsi.

Da quest'anno, inoltre, sarà istituito il Campionato Under 18. Considerata l'interruzione dell'attività giovanile della passata stagione sportiva, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi Under 17, il Presidente Federale ha accolto quanto rappresentato da LND ed SGS per dare continuità alla crescita dei Giovani calciatori nati nel 2004. In deroga dunque all'art. 31 delle NOIF, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, gli atleti della classe 2004 potranno continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale partecipando con le proprie Società al Campionato Under 18 organizzato dal C.R. Puglia LND a livello regionale e provinciale.

Io continuo a credere nella ripresa dello Sport. Sono convinto che il Calcio, nel nostro caso, possa davvero aiutarci a tornare in fretta alla normalità. Abbiamo bisogno di dare sfogo alla nostra più grande passione, la stessa che il Covid-19 ci aveva messo in *lockdown*. Mai come in questo momento, abbiamo urgente bisogno di tornare a riempire gli stadi e scendere in campo per onorare la maglia della nostra squadra del cuore, lottando su ogni pallone con fair play e sano agonismo.

Anche per questo motivo, formulo un sincero in bocca al lupo per l'inizio della stagione sportiva 2021/2022 a tutti i nostri tesserati, con l'auspicio sincero di vivere insieme dei momenti indimenticabili da assoluti protagonisti sul campo.

Buon calcio a tutti.

Vito Tisci

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 1/07/2021.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2021/2022**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50, N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 Giugno 2021.

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano in via ordinaria le seguenti Società:

- 139 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021, tenuto conto delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 248/A del 20 Maggio 2021 e delle 9 Società che avranno acquisito il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2021/2022;
- 8 Società retrocesse dalla Lega Pro all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- 24 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2021/2022, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 166 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2021/2022, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out, fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9-2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. h). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su gironi composti:

- dalle 18 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2020/2021 e a seguito del blocco delle retrocessioni al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022 di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza rinunciarie al Campionato le quali, indisponibili a proseguire la stagione sportiva 2020/2021, hanno comunque mantenuto il titolo sportivo riferito alla categoria, giuste disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza che, pur ripresa l'attività della stagione sportiva 2020/2021, si sono successivamente ritirate da detto Campionato, mantenendo il titolo sportivo riferito alla categoria e previo provvedimento federale;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Prevvia approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopraindicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2021/2022, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - fase nazionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/17 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine del 9 Maggio 2022, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2022/2023. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine che sarà reso noto con apposita informativa, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società di Promozione che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarci i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Prevvia approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società

che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società di 1ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega

Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;

– le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile "Under 18", Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società di 2ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori

appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed

ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società di 3ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale

2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 21”:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 21, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di “3ª Categoria – Under 21”, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria - Under 21 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under21.
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Under 21, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1998 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2022/2023, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell’art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 19” - “3ª CATEGORIA - OVER 30” - “3ª CATEGORIA - OVER 35”

1) “3ª CATEGORIA – UNDER 19”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 19”:

- le Società facenti parte degli organici di 3° Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 19, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di "3.a Categoria – Under 19", nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Under 19 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 19.
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Under 19, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 19" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 19" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3ª CATEGORIA – OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 30":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Over 30, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di "3ª Categoria – Over 30", nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Over 30 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al

Campionato di Terza Categoria Over 30;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Over 30, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2021/2022, abbiano compiuto anagraficamente il 30º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1991).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1991 al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

3) “3^a CATEGORIA – OVER 35”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria –Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”:

- le Società facenti parte degli organici di 3^a Categoria all’esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Over 35, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di “3.a Categoria – Over 35”, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Over 35, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2021/2022, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1986).

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1986 al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere

della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma h) del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 2002 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 2 Maggio 2022, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria – Over 30" e "3ª Categoria – Over 35" che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di sei calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniore - Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di sei calciatori "fuori-quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniore - Under 19"

Il Campionato Provinciale "Juniore - Under 19" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniore - Under 19" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniore - Under 19", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria - Over 30" e "3ª Categoria - Over 35".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniore - Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di otto calciatori "fuori quota", di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniore - Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto calciatori "fuori quota", di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di "3ª Categoria - Under 19" e squadre "Juniores – Under 19", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3ª Categoria - Under 19" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 sarà articolato in 3 (tre) Gironi da almeno 16 squadre ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 2020/2021.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 41 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C all'esito della Stagione Sportiva 2020/2021;
- n. 9 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della stagione sportiva 2020/2021;
- n. 4 Società retrocesse dalla Serie B all'esito della Stagione Sportiva 2020/2021.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2022/2023

All'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 le tre squadre prime classificate nei rispettivi Gironi di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2022/2023.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza 2022/2023 complessivamente 12 squadre. Le squadre classificate al penultimo (15°) e all'ultimo posto (16°) dei rispettivi tre gironi del Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023. Le squadre classificate all'undicesimo (11°), dodicesimo (12°), tredicesimo (13°) e quattordicesimo (14°) posto in classifica dei rispettivi tre gironi del Campionato di Serie C effettueranno tra loro gare di play-out per determinare le ulteriori due squadre per girone che retrocederanno al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023. Sono fatte salve le indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile e la formula di svolgimento sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2021/2022.

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell'organizzazione della fase regionale o interregionale, dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di sei calciatrici "fuori quota", così determinate: quattro fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2002 in poi e due fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2001 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/14 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la

gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Ammissione al Campionato di Serie C

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2021/2022, nonché la squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2021/2022 - fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2021/2022.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/15 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-off e di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la

risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 5 (cinque) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19" 2021/2022, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con

- tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
 - b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
 - c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2022/2023; la Squadra Vice Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su più gironi, fino a un massimo di 56 (cinquantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di playoff disputate al termine della stagione sportiva 2020/2021;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del

Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di 5 (cinque) squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" fino ad un massimo di 12 (dodici) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuoriquota, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella

distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, enelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del

tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2001.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2020/2021;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2020/2021;
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre

Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" fino ad un massimo di 12 (dodici) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle predette squadre formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- i) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- j) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- k) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- l) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuoriquota, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo

nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19" 2021/2022, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2001.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;

- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2021/2022 è articolato in un massimo di 14 (quattordici) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2021/2022 è articolato in più gironi fino ad un massimo 56 (cinquantasei) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e play-out disputate al termine della stagione sportiva 2020/2021.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui

al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 5 (cinque) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale “Under 19” Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A Femminile” è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato alle calciatrici nate dal 1° Gennaio 2003 in poi regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.

Per calciatrici “formate” si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatrici fuoriquota, 3 nate dal 1 gennaio 2002 in poi ed una nata dal 1 gennaio 2001.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under-19 Femminile”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale Femminile stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under 19 Femminile”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Femminile Regionale.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under-19 Femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può fissare, altresì, le misure minime di giuoco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2”:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito della passata stagione sportiva 2020/2021;

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2020/2021;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” Femminile all’esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le Società che sono state promosse dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2020/2021.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno dal Campionato di Serie “A2” Femminile massimo 8 (otto) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori

sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, potranno complessivamente essere promosse al Campionato Femminile di Serie A, un massimo di 5 squadre. Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 16 Maggio 2022, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2020/2021, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2021, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2022/2023 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie “B” ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilita fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento

valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 16 Maggio

2022, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2021/2022, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2022/2023, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare calciatori/calciatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2021/2022, alla data del 31 marzo 2022 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2022.

Nelle stesse gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori/calciatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 3 Maggio 2022, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi per l’Under 19 maschile e nate dal 1° Gennaio 2001 in poi per l’Under 19 femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2021/2022, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2021/2022, alla data del 31 marzo 2022 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2022.

Nelle stesse gare le Società hanno l’obbligo di impiegare un numero di calciatori/calciatrici che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 maschile possono essere impiegati n. 3 (tre) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 femminile possono essere impiegate n. 4 (quattro) calciatrici “fuori quota”, di cui 3 (tre) nate dal 1° Gennaio 2002 in poi e 1 (una) nata dal 1° Gennaio 2001 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 3 Maggio 2022, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/17 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la 55.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine del 10 Febbraio 2022, il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

- a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 (fase nazionale):
 - Coppa Italia Dilettanti;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia Serie D;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
- f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
- g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
- h) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato

Nazionale Serie D 2022/2023 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

A/18 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 2021/2022 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2021/2022 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2022/2023. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase

nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2022/2023.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2022/2023, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2022/2023 riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2022/2023, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2021/2022 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2022/2023 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 31 Gennaio 2022 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

A/20 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Per la Stagione 2021/2022 la Coppa della Divisione Maschile e Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2021/2022, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2021/2022 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2021/2022 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2021/2022, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniors – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie C	€ 2.000,00
--------------------------------	------------

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2022.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	€ 2.500
- Campionato di Promozione	€ 1.900

- Campionato di 1ª Categoria	€ 1.400
- Campionato di 2ª Categoria	€ 950
- Campionato di 3ª Categoria	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria-Under 19"	€ 610
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato Regionale "Juniores" Under19	€ 800
- Campionato Provinciale "Juniores" Under19	€ 610
- Attività Amatori	€ 375
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	€ 750
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	€ 475
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	€ 275
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	€ 800
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	€ 425
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	€ 525
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	€ 425
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	€ 275
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	€ 275
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	€ 275
- Campionato Carnico	€ 525

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 14.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 5.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" maschile	€ 1.500,00
- Campionato Nazionale "Under 19" femminile	€ 500,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€.	300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€.	65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2021/2022:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi al tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2021/2022, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00
- Tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società € 2,50

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1^a rinuncia € 2.000,00

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1^a rinuncia € 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

- a) Campionato Serie C
1ª rinuncia € 2.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

- a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"
1ª rinuncia € 15.000,00

- b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"
1ª rinuncia € 5.000,00

- c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"
1ª rinuncia € 2.500,00

- d) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque
1ª rinuncia € 1.000,00

- e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile

- Serie A Femminile
1ª rinuncia € 2.500,00

- Serie A2 Femminile
1ª rinuncia € 1.500,00

- a) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"
SERIE A € 15.000,00
SERIE A2 € 7.500,00
SERIE B € 3.000,00
FEMM. A/A2 € 3.000,00
UNDER 19 € 1.000,00

- b) Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – Fase Nazionale
1ª rinuncia € 750,00

Campionati Regionali e Provinciali

- Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
1ª rinuncia € 600,00

- Campionato di 1ª Categoria
1ª rinuncia € 300,00

- Campionati di 2ª e 3ª Categoria
Campionato di "3ª Categoria - Under21"
Campionato di "3ª Categoria - Under19"
Campionato di "3ª Categoria-Over30"
Campionato di "3ª Categoria-Over35"

- Campionato Regionale e Provinciale "Juniors – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile
1ª rinuncia € 200,00

Attività Amatori

1^a rinuncia

€ 100,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2022.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2021/2022 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2021/2022 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021, hanno rinunciato a dare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da detti Campionati a seguito della ripartenza, manterranno il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021 ma, limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali ripescaggi nella categoria superiore.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita.

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;

- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores – Under19”;
- Campionato Nazionale Allievi (Under17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under17);
- Campionato Regionale Under16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);
- Campionato Regionale Under14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico, rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni che saranno impartite dalla F.I.G.C., in quanto a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 il tesseramento dei Tecnici verrà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

Sono, in ogni caso, preclusi “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali ripescaggi nella categoria superiore le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021, hanno rinunciato a dare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile della stagione sportiva 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da detti Campionati a seguito della ripartenza, pur mantenendo per la Stagione Sportiva 2021/2022 il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2021/2022 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto

Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2020/2021, saranno ammesse fino ad esaurimento di eventuali posti disponibili le Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2020/2021. Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2021/2022, verrà ristabilito il principio di alternanza per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine il Campionato apicale regionale di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2021/2022, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Femminile 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine i Campionati apicali regionali di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2 2021/2022, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

Non potranno effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2021/2022, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile, per Società appartenenti a Comitati Regionali il cui Campionato Regionale Femminile di Eccellenza, di interesse nazionale, non è ripartito o non è stato disputato nella stagione sportiva 2020/2021.

Non potranno, altresì, effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie B maschile e al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, per Società appartenenti a Comitati Regionali i cui Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque maschili e femminili, di interesse nazionale, non sono ripartiti o non sono stati disputati nella stagione sportiva 2020/2021.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21", di "3ª Categoria - Under 19", di "3ª Categoria - Over 30" e di "3ª Categoria - Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di

parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2021/2022.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€.	18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€.	10.000,00
- Campionato di Promozione	€.	8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€.	5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€.	2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€.	28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€.	12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€.	7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€.	3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€.	2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€.	2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€.	3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€.	4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€.	3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€.	2.500,00

b) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori

Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della

L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d4) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Nazionali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Regionali Under 19" e "Juniores Provinciali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Su segnalazione della Divisione Calcio a Cinque, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l'abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o

all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

f) Altre disposizioni

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori". Per quanto attiene all'attività di base, coloro che avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico, rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° Ottobre 2021, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 1° Ottobre 2021, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2021/2022, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2021/2022 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse

prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F. E' fatta salva la deroga

agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2021/2022, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 310 del 18 Maggio 2021.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

31) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e

funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

36) ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è a far data dal 1° Luglio 2021.

38) ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle Associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

39) DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. "allenamenti congiunti" potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

40) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)